




Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta



«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». [Matteo 25: 34-36](#)



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta



Come Equipe Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta del Rinnovamento nello Spirito Santo, siamo lieti di presentare questo "Vademecum Evangelizzazione Carceri".

In questo manuale è sembrato utile inserire le normative di legge, i riferimenti biblici e alcuni accorgimenti da considerare frutto dell'esperienza di alcuni fratelli, che in questi anni hanno svolto volontariato in carcere e che ringraziamo per il loro apporto.



A chi si rivolge il "vademecum"?

a coloro che intendono affrontare per la prima volta un'esperienza di volontariato in carcere, offrendo un'informazione di base sugli Istituti Penitenziari, sulle figure professionali che vi operano, sulle principali leggi che disciplinano l'esecuzione penale e sul ruolo del volontariato in ambito penitenziario.



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

INDICE

- Principi fondamentali del volontariato penitenziario

Introduzione

- A chi si rivolge il vademecum

Parte I. Il “pianeta carcere”

1. Il quadro normativo
2. Gli Istituti penitenziari
3. La struttura del carcere
4. Gli operatori penitenziari
5. Le persone private della libertà, o ristretti

Parte II. Approfondimento giuridico

1. La fase di merito
2. Le indagini
3. Il processo
4. La fase di esecuzione
5. Le figure
6. Le leggi
7. Misure alternative, benefici, permessi



Parte I. Il “pianeta carcere”

Può essere utile, per il volontario che inizia il suo servizio in carcere, avere una visione d'insieme dell'ambiente in cui si troverà ad operare. In questa prima parte ci soffermeremo brevemente sulle principali leggi che regolano la giustizia penale, sulla struttura e il funzionamento del carcere, nonché sulle figure che vi operano e con le quali il volontario si troverà a interagire, sull'esecuzione penale esterna e sulle diverse “tipologie” di detenuti secondo la loro posizione giuridica.

1. Il quadro normativo

Due leggi fondamentali regolano la giustizia penitenziaria:

- la legge denominata Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975, d'ora in avanti O. P.)

E' la legge di Riforma Penitenziaria, intervenuta a modificare un Regolamento che risaliva al 1931 introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l'art. 27 della Costituzione, e stabilisce le misure privative e limitative della libertà;

- il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 320/2000, d'ora in avanti R.E.) introdotto nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali negli Istituti di pena.



Art. 27 Costituzione Italiana

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

2. Gli Istituti penitenziari

Gli Istituti penitenziari accolgono i soggetti che, in relazione alla tipologia del reato e alla durata della reclusione, vengono assegnati e distribuiti in:

-Case mandamentali:

possono esservi ristretti gli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria, nonché i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione nella misura massima di un anno, anche se residuo di pena maggiore (**soppresse con la Legge 3 agosto 1999, n. 265**).

-Case circondariali:

possono esservi ristretti gli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria, nonché i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione nella misura massima di tre anni, anche se residui di pena maggiore.

-Case di reclusione:

possono esservi ristretti i condannati all'ergastolo ovvero alla pena di reclusione per tempo maggiore di tre anni.



3. La struttura del carcere





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

4. Gli operatori penitenziari

Il volontario avrà occasione di interagire con le diverse figure professionali che operano in carcere. Ecco un breve profilo di ciascuna.

Direttore

Ha la responsabilità della gestione e dell'andamento dell'istituto. Decide sul regolamento interno e può concedere l'art. 21 (lavoro all'esterno). Coadiuvato dai vicedirettori, presiede e coordina le diverse attività interne.

Agenti di polizia penitenziaria

Tutelano l'ordine e la sicurezza negli Istituti e partecipano all'attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, sono le persone che trascorrono più tempo a contatto con i detenuti. La collaborazione, nel rispetto dei ruoli, è fondamentale. Essi non sono né "agenti di custodia", né "guardie", né tantomeno "secondini", nomi spesso usati in modo dispregiativo dai detenuti. Molto importante, usare il giusto termine: "Agenti di Polizia Penitenziaria".



Educatore

Predisporre, organizzare e coordinare le attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori. Partecipa, nell'ambito del gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.), alla definizione di un percorso finalizzato alla rieducazione e al reinserimento del detenuto.



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Psicologo

Svolge attività di osservazione e trattamento mirate alla valutazione della personalità e delle capacità di recupero dei detenuti. Partecipa alle attività di gestione delle tossicodipendenze e alcool dipendenze. Effettua inoltre interventi di sostegno psicologico.

Medico

Effettua la visita medica all'ingresso, e assistito dal personale paramedico, fornisce l'assistenza sanitaria: può prescrivere esami e visite specialistiche fuori dal carcere.

Assistente sociale

Fa parte dell'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e si occupa del rapporto tra il detenuto e il suo ambiente esterno (famigliare, lavorativo, abitativo, ecc.). Promuove i contatti con le risorse esterne e i servizi territoriali per facilitare il reinserimento sociale, sia in previsione di ammissione ai benefici di legge, sia in vista della dismissione a fine pena. Ha competenze nei confronti dei condannati che accedono alle misure alternative direttamente dalla libertà.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Gruppo Osservazione e Trattamento (G.O.T.)

Svolge attività di osservazione della personalità del ristretto per definire un trattamento rieducativo individualizzato. Ne fanno parte gli operatori dell'area educativa, ed è aperto al contributo di operatori esterni, quali i volontari, i mediatori culturali, gli esperti.

Unità Funzionale (U.F.) Carcere


Svolge attività di cura e riabilitazione rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti. Il personale è composto da psicologi, medici, educatori professionali.

Medico Ser.D (U.F. Carcere)

Garantisce il servizio sanitario all'interno dell'Istituto per i detenuti seguiti dal Ser.D.

Insegnanti e altri operatori della formazione professionale

Forniscono stimoli per l'acquisizione e la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Cappellano ed altri ministri di culto

Gestiscono l'assistenza religiosa e svolgono una funzione di assistenza morale.

Magistrato di Sorveglianza


E' il Magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione di permessi per necessità, dei permessi premio e dei giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per buona condotta).

Tribunale di Sorveglianza

E' composto di tre giudici e si avvale del contributo di "esperti" (assistenti sociali, psicologi, ecc.).

Decide in merito alla concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione.





<< Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori>>.

Matteo 9: 12-13

5. Le persone private della libertà o ristretti

La popolazione detenuta viene distinta in “categorie”, in riferimento alla posizione giuridica. E' importante avere presente questa distinzione, perché alcune procedure (possibilità di effettuare telefonate o di ricevere visite) variano a seconda della categoria.)

Così i ristretti vengono distinti in:

Detenuti

A questa categoria appartengono:

a) Imputati:

detenuti nei cui confronti non è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

- *giudicabili*: persone in custodia cautelare, dal momento dell'arresto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
- *appellanti*: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna di primo grado, in attesa del processo di appello;
- *ricorrenti*: persone nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna in grado di appello, gravata da ricorso per Cassazione;

b) Condannati:

persone nei cui confronti è intervenuta sentenza definitiva di condanna: sono tecnicamente “in espiazione di pena”.

c) Internati:

Persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, in particolari strutture (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura o custodia).





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Parte II. APPROFONDIMENTO GIURIDICO

1. La fase di merito

A. LE INDAGINI

La prima tappa del percorso giudiziario è l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati in ordine ad un reato; la persona assume immediatamente la qualità di indagato o persona sottoposta alle indagini. Solo successivamente, quando il P.M. intende formulare una richiesta di rinvio a giudizio, la persona diventa formalmente imputato.

Le prime figure che l'indagato incontrerà nel suo cammino processuale sono:

- **L'avvocato**, che lo assisterà nel corso del processo, il quale potrà essere scelto a suo piacimento (di fiducia) o gli verrà nominato dal Giudice (d'ufficio).
- **Il pubblico ministero**, è il magistrato titolare delle indagini (mediaticamente chiamato la pubblica accusa). Conduce le indagini e domina la fase delle stesse.
- **Il G.I.P.** (giudice delle indagini preliminari), è il magistrato che sovrintende al corretto svolgimento delle indagini con un ruolo imparziale tra accusa e difesa.
- **Il G.U.P.** (giudice dell'udienza preliminare), spesso coincide con il GIP: è il magistrato che celebra l'udienza preliminare nei confronti di imputati di reati, per i quali il Codice prevede che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta da tale momento.



Le limitazioni della libertà personale

Nella fase delle indagini l'indagato può vedere limitata la propria libertà personale in diversi modi, sempre sulla base di una richiesta del P.M. ed a seguito del vaglio di un giudice (GIP).


In particolare la restrizione in carcere può avvenire in seguito a:

- **arresto in flagranza**: è il caso in cui l'indagato viene arrestato perché colto nell'atto di commettere un reato, o immediatamente dopo averlo commesso (a seguito dell'arresto in flagranza, il P.M. può richiedere che si celebri il cosiddetto processo per direttissima di cui si dirà più avanti);
- **fermo** di persona indiziata di reato: quando le forze dell'ordine, che indagano sulla commissione del reato, ritengono di dover evitare che l'indagato possa sottrarsi all'accertamento dello stesso;
- **ordinanza di custodia cautelare**: quando il GIP, in accoglimento della richiesta del P.M., ritiene che sussistano esigenze cautelari tali da richiedere l'arresto dell'indagato.

L'udienza di convalida

Il GIP, in un arco di tempo della durata massima di 96 ore, dovrà celebrare l'udienza di convalida alla presenza del difensore, nel corso della quale verifica se l'arresto è avvenuto nelle condizioni e forme previste dalla legge; quindi sottopone ad interrogatorio l'arrestato/fermato; questi può decidere se rispondere o meno alle domande che gli verranno rivolte in merito ai fatti oggetto del procedimento.

Al termine dell'interrogatorio il GIP può convalidare o meno l'arresto.



Le misure cautelari

Possono essere richieste dal P.M. nei confronti dell'indagato, e sono volte a garantire esigenze cautelari quali:

Il pericolo di fuga dell'indagato.

Il pericolo di inquinamento delle prove.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: questa è l'esigenza cautelare più invocata, in particolare nei confronti di soggetti disagiati con inclinazione alla commissione di reati (tossicodipendenti, etc...)

Le misure sono:

- **Il carcere:** rappresenta la forma custodiale di maggiore rigore e consiste nella totale privazione della libertà.
- **Gli arresti domiciliari:** è una forma più affievolita e prevede la restrizione all'interno di un'abitazione (non necessariamente la propria) o in luogo di cura.
- **L'obbligo di dimora:** è una misura non custodiale, incide notevolmente sulla libertà di circolazione, spazialmente confinata ad un territorio circoscritto (il Comune), ma non limitata all'interno dello stesso.

B. IL PROCESSO

Se al termine delle indagini il P.M. riterrà che vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, chiederà che si celebri il processo. L'indagato acquisisce la qualità di imputato con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio.

Udienza preliminare


Per alcune tipologie di reato si svolge una prima udienza preliminare che ha lo scopo di accertare, nel contraddittorio tra le parti (P.M. e difesa) se vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio. E' il momento in cui l'imputato ha l'opportunità di scegliere riti alternativi, (patteggiamento/rito abbreviato). In questi casi il GIP diventa GUP. Se l'imputato sceglie un rito alternativo, questo viene celebrato dal GUP stesso, altrimenti l'udienza si può concludere con il rinvio a giudizio davanti al Tribunale, o con una sentenza di non luogo a procedere.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta



«Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti.»

AT 16: 25-26



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Procedimento ordinario

E' la forma normale di celebrazione del processo; si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, e vi si accede attraverso l'udienza preliminare o immediatamente dopo la conclusione delle indagini.

L'appello

Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando, entro i termini stabiliti dalla legge, i motivi di appello alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, anche tramite l'ufficio matricola del carcere.

I motivi possono riguardare sia le ragioni della condanna, sia l'eccessività della pena, sia il trattamento sanzionatorio.

L'impugnazione consente all'imputato di sottoporre ad un organo collegiale superiore la valutazione del merito e/o della legittimità della sentenza di primo grado.

Il provvedimento può essere impugnato, nei soli casi stabiliti dalla legge, anche dal Pubblico Ministero.

Il ricorso per Cassazione

Come l'appello, è un mezzo di gravame ordinario ed attiene esclusivamente a violazioni di legittimità contenute in sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un giudice di legittimità e non può occuparsi del merito della sentenza che si impugna, ma solo della sua legittimità.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

2. LA FASE DI ESECUZIONE

E' la fase in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, o passata in giudicato. Ciò significa che la pena deve essere applicata. Per gli operatori sociali è importante comprendere quali alternative valide possono essere offerte al condannato rispetto all'espiazione della pena in carcere.

Di fatto la funzione riabilitativa della pena carceraria è un'idea che mostra oggi i suoi limiti, non tanto per la sua concezione sicuramente valida, quanto per la sua attuazione che, nel tempo, non ha portato gli effetti auspicati dai padri fondatori della riforma penitenziaria.

Ecco perché il volontariato e il terzo settore cercano, con grande merito, di fornire una risposta adeguata alla riabilitazione e al reinserimento sociale, sopperendo a quelle lacune che la legge non riesce a colmare; da chi agisce in modo specifico sulle problematiche del condannato (intervento su alcoolisti e tossicodipendenti) a chi attua il sostegno al detenuto in misura alternativa o in fase di dimissione dal carcere.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

A. LE FIGURE

che il condannato incontrerà lungo il percorso sono:

- **Giudice dell'esecuzione:** è competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati; a titolo di esempio, sulle questioni riguardanti la rideterminazione della pena in caso di amnistia, indulto, applicazione del reato continuato. Questa figura coincide con il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, oppure, nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello - non limitatamente alla quantificazione della pena - con il giudice di appello.

- **Tribunale di Sorveglianza:** è composto da un collegio di quattro persone: il Presidente, un Magistrato e due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica. Ha competenza a decidere sulla concessione delle misure alternative, sulla loro revoca o cessazione, sui reclami in materia di permessi.

- **Magistrato di Sorveglianza:** organo monocratico che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena, decide con ordinanza sulle istanze dei detenuti e dei sottoposti alle misure alternative, applica in via provvisoria la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale.

B. LE LEGGI

a cui si farà più spesso riferimento in materia di esecuzione penale sono:

- **L' O. P. (L. 354/1975, integrato dal relativo R.E., D.P.R. 320/2000)** ha introdotto le misure alternative, cioè la possibilità di scontare la pena o parte di essa fuori dal carcere. Possono accedervi i detenuti definitivi che devono scontare una pena o residuo pena nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

C. MISURE ALTERNATIVE, BENEFICI, PERMESSI

Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. e art. 96 a 98 R.E.)

L'istanza è rivolta al Magistrato di sorveglianza e concessa dal Tribunale di sorveglianza. Costituisce la misura alternativa per eccellenza. Se la condanna, o residuo di pena, è inferiore ai tre anni, il Tribunale di sorveglianza può affidare il soggetto al servizio sociale per il periodo di pena da scontare, quando ritiene che il provvedimento contribuisca, anche attraverso le prescrizioni imposte, alla rieducazione del condannato e non sussista il rischio che egli commetta altri reati.

Affidamento in prova al servizio sociale per alcool/tossicodipendenti (art. 94 T.U. DPR 309/90).


L'istanza è rivolta al giudice dell'esecuzione se il soggetto si trova in stato di libertà; al Magistrato di sorveglianza se è ristretto. E' concessa dal Tribunale di sorveglianza. E' un particolare tipo di affidamento in prova al servizio sociale per soggetti di cui sia accertata la situazione di tossicodipendenza o alcolodipendenza.

Detenzione domiciliare (art. 47 ter O. P., e art. 100 R.E.)

E' concessa dal Tribunale di sorveglianza. Questa misura, troppo spesso confusa con gli arresti domiciliari a cui somiglia solo per certe modalità applicative, subisce una importante modificazione con la legge ex Cirielli che stabilisce criteri oggettivi (titolo del reato) e soggettivi (elementi personali) per la sua applicazione, con particolare attenzione alla posizione dei recidivi.

Semilibertà (art. 48 O.P. e art. 101 R.E.)

E' concessa dal Tribunale di sorveglianza. Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Rappresenta quindi una misura alternativa impropria, dal momento che il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Lavoro all'esterno (art. 21. O.P.)

E' un provvedimento di natura amministrativa concesso dal Direttore e approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Prevede una modalità di esecuzione della pena che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale, per poi rientrarvi al termine delle attività.

Liberazione anticipata (art. 54 O.P. e art. 103 R.E.)

E' concessa dal Magistrato di sorveglianza. Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Viene concessa al condannato che ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività rieducative. Viene riconosciuta anche per il periodo trascorso espiato in misura alternativa, compreso l'affidamento in prova.

Libertà controllata (artt. 53 e 56 L. 689/81)

E' concessa dal Magistrato di sorveglianza

Remissione del debito

Le spese di giustizia (processuali o di mantenimento in carcere) possono essere rimesse dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di soggetti che rispondano ai due requisiti:

- disagiate condizioni economiche;
- abbiano tenuto regolare condotta in carcere o in misura alternativa.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Permessi

Il permesso consente al detenuto di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero.

La legge stabilisce due tipologie di permessi: il permesso di necessità e il permesso premio.

Permesso di necessità (art. 30 O.P.)

E' concesso dal Magistrato di sorveglianza per i condannati e gli internati; dal giudice presso cui pende il processo di 1° grado per gli imputati; dopo la sentenza di 1° grado, dal Presidente della Corte d'appello.


- in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente; la condizione deve essere accertata dal giudice mediante indagini, anche di carattere tecnico;

- eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità. Questo tipo di permesso ha una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato debba recarsi (e per fare ritorno in istituto).

Permesso premio (art. 30 ter O.P.)

E' concesso dal Magistrato di sorveglianza.

Può essere concesso soltanto ai condannati (con esclusione quindi degli imputati ed internati previsti nei permessi di necessità). La durata complessiva della concessione non può superare i quarantacinque giorni nell'ambito di ciascun anno di espiazione di pena. Il singolo permesso non può avere durata superiore ai quindici giorni (compreso il tempo occorrente per raggiungere il luogo di fruizione e per il rientro in istituto).





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Riabilitazione

Istituto con il quale si estinguono le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16 D.Lgs 286/1998).

Nei confronti del cittadino straniero che deve scontare una pena definitiva residua inferiore ai due anni (ad eccezione di reati gravi) il Magistrato di sorveglianza può deliberare l'espulsione.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

Il volontario, per il solo fatto di entrare e di uscire quotidianamente dall'istituto, può essere visto in modo ambivalente:

- dalla struttura carceraria, come possibile minaccia alla sicurezza dell'istituto;
- dai detenuti come occasione da sfruttare per ottenerne un vantaggio personale.

E' necessario instaurare con i detenuti un clima di fratellanza, senza il quale è difficile la trasmissione dei valori cristiani, mantenendo nel contempo un atteggiamento di giusto distacco.

In genere al volontario si rivolgono richieste per lo più minime, banali e all'apparenza innocenti (cartoline, biglietti d'auguri, francobolli, ecc.), che però innescano un processo difficile poi da governare.

Il carcere, per definizione, è il luogo della separazione



- segue -



Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

È buona regola rispondere “vediamo se è possibile”, “chiederemo l’autorizzazione” ecc., dando in tal modo la percezione che la risposta non sia personale ma derivi da un confronto con i responsabili della sicurezza. Ciò ha il vantaggio di non alimentare inutili aspettative nei detenuti e soprattutto di dissipare il rischio di ambiguità che mal si concilia con il nostro ruolo.

Entrare in carcere, per il volontario, significa varcare la soglia di un universo disciplinato da regole e procedure sue proprie e venire in contatto con bisogni specifici legati alla condizione del detenuto. E’ quindi importante imparare a muoversi in questo contesto evitando errori ed improvvisazioni.





Vademecum Evangelizzazione Carceri

R.n.S. Piemonte e Valle d'Aosta

«Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita!

E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?»

GIONA 4,10-11

